

SUL DIRITTO ALIMENTARE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

Il Consumatore o utente, per il Codice del Consumo italiano, è “ ... la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ...”.

L'ambito di applicazione della normativa contenuta nel suddetto Codice regola in particolare “... i processi di acquisto e consumo al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti ...”.

Lo stesso Codice, tuttavia, esclude l'applicazione delle norme in esso previste per diverse fattispecie in materia di prodotti alimentari.

L'art. 46 del codice del consumo esclude l'applicazione della disciplina dettata per i contratti stipulati fuori dai locali commerciali relativamente ai contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande consegnati a scadenze frequenti e regolari.

Ai contratti aventi ad oggetto la fornitura di generi alimentari, di bevande, (...) forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro da distributori che effettuano giri frequenti e regolari non si applicano le norme previste per i contratti conclusi mediante il ricorso a tecniche di comunicazione a distanza (Art. 55).

Il Titolo I (Sicurezza dei Prodotti) della Parte IV del Codice (Sicurezza e qualità) non si applica ai prodotti alimentari di cui al Regolamento (CE) n. 178/2002.

Il Consumatore, ai sensi del suddetto Regolamento 178/2002, è, invece, definito come “ ... **il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di una operazione o attività di una impresa del settore alimentare ...”.**

Non può sfuggire l'importanza dell'aggettivo “finale” contenuto nella suddetta disposizione, con ciò riferendosi a colui che materialmente consumerà quel prodotto alimentare ed escludendo dall'ambito applicativo della normativa di cui sopra i diversi operatori della cosiddetta catena alimentare (pratiche del “business to business” o “b2b”).

La legislazione comunitaria¹ oltre al consumatore finale, tutela anche le cosiddette “collettività” quali “ristoranti, ospedali e mense” diversamente da quanto previsto dal codice del consumo italiano

Anche in questo caso, infatti, dette collettività, al pari del consumatore finale, acquistano il prodotto alimentare per consumarlo.

¹ Direttiva 2000/13/CE

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha, altresì, elaborato la figura del consumatore **medio**², vale a dire del consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e accorto.

Atteso quanto sopra il consumatore “alimentare”, come sopra definito, troverà tutela normativa in materia di sicurezza alimentare in ragione del prodotto **alimento**, così come definito dal Regolamento 178/2002, al di fuori dell’attuale codice del consumo vigente nell’ordinamento giuridico italiano.

Sulla definizione di alimento

L'alimentazione è il settore nel quale si avverte più forte l'esigenza di proteggere il consumatore, come sopra definito, non solo per l'importanza di nutrirsi correttamente, ma anche perché alla spesa alimentare, ogni famiglia dedica circa il 50% del proprio bilancio. Sono queste le ragioni per le quali alla sicurezza e alla qualità dei prodotti alimentari sono rivolte molte norme europee.

All'interno dell'Unione Europea e di converso quindi all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, stante non solo l'efficacia diretta di alcuni atti di carattere normativo europeo³ ma anche delle legge comunitaria annuale⁴ si fa spesso riferimento in relazione alla figura del consumatore alla sicurezza alimentare.

Il legislatore con sicurezza alimentare⁵ si riferisce. 1) alla **sicurezza delle disponibilità e degli approvvigionamenti** alimentari (sicurezza di aver cibo sufficiente); 2) **sicurezza igienico sanitaria**, intesa quale assenza di elementi estranei all'alimento quali i residui dei trattamenti antiparassitari o veterinari, o i contaminanti ambientali (a titolo esemplificativo i cosiddetti metalli pesanti presenti in natura) e ancora l'assenza di alterazioni nel processo di produzione e/o uso del prodotto (esempio, il mantenimento della cosiddetta catena del freddo⁶), l'assenza di cariche microbiche. La sicurezza igienico

² Tale definizione giurisprudenziale è stata ripresa ed assorbita nella definizione data al concetto di consumatore medio data dalla direttiva 2005/29/CE che definisce consumatore medio colui che è normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici e, soprattutto, dell'esistenza di gruppi di consumatori particolarmente vulnerabili per età, malattia o istruzione

³ Regolamento comunitario: produce effetti senza la necessità di un intervento formale da parte delle autorità nazionali a meno che non si tratti di normativa interna di mera esecuzione prescritta dallo stesso regolamento per darvi concreta attuazione.

⁴ Legge comunitaria: legge annuale in forza della quale il Legislatore adatta l'ordinamento giuridico nazionale italiano alle direttive emesse dall'Unione Europea

⁵ compendio di diritto alimentare, quinta edizione, Costato, Borghi, Rizzoli.

⁶ L'espressione **catena del freddo** indica il mantenimento dei prodotti [surgelati](#) ad una temperatura costante e comunque inferiore ai -18 °C lungo tutto il percorso dalla produzione alla vendita, comprese le

sanitaria si riferisce quindi all'assenza di fattori esogeni al prodotto i quali possono comportare per il consumatore un **pericolo fisico** (ad esempio la presenza di un corpo estraneo inglobato nell'alimento al momento della preparazione), **chimico** (ad esempio la presenza nell'alimento di residui o contaminanti) o **biologico** (ad esempio la presenza di un battere nocivo generato dalla cattiva conservazione dell'alimento); 3) per gli alimenti che siano il prodotto dell'applicazione della moderna tecnologia⁷ la nozione di sicurezza alimentare deve essere intesa anche quale **sicurezza tossicologica** (intesa quale sicurezza della composizione in se dell'alimento, senza riferimento a fattori esogeni) e **sicurezza nutrizionale** (intesa quale assenza di svantaggi per il consumatore sul piano nutrizionale); 4) **sicurezza informativa**, intesa come adeguata e completa comunicazione al consumatore in ordine alle caratteristiche dell'alimento e alle sue modalità o quantità di consumazione⁸.

Il diritto alimentare, quindi, regola la materia alimentare stabilendo regole di produzione e regole di commercializzazione degli alimenti. Il diritto alimentare comprende anche il momento sanzionatorio che è a volte assorbito in quello ordinario⁹ a volte è specifico¹⁰.

fasi di trasporto, stoccaggio ed esposizione. Tale mantenimento è necessario per evitare processi di scongelamento, anche parziale; il successivo [ricongelamento](#), avvenendo con modalità molto diverse dalla surgelazione iniziale, provoca in primo luogo un deterioramento delle [proprietà organolettiche](#) dell'alimento. Inoltre, ogni rottura della catena del freddo favorisce lo sviluppo di [microrganismi](#), in modo più o meno grave a seconda della temperatura e della durata; si tenga presente che alcuni microrganismi sono in grado di moltiplicarsi anche a temperature inferiori allo zero (interruzione della catena del freddo senza scongelamento)

⁷ Secondo il legislatore comunitario (vedasi regolamento CE 258/97) possono essere definiti nuovi alimenti tutti quegli ingredienti alimentari non ancora utilizzati in maniera significativa per il consumo umano rientranti nelle seguenti categorie :

- a) prodotti e ingredienti alimentari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 90/220/CEE;
- b) prodotti e ingredienti alimentari prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, ma che non li contengono;
- c) prodotti e ingredienti alimentari con una struttura molecolare primaria nuova o volutamente modificata;
- d) prodotti e ingredienti alimentari costituiti o isolati a partire da microorganismi, funghi o alghe; e) prodotti e ingredienti alimentari costituiti da vegetali o isolati a partire da vegetali e ingredienti alimentari isolati a partire da animali, esclusi i prodotti e gli ingredienti alimentari ottenuti mediante pratiche tradizionali di moltiplicazione o di riproduzione che vantano un uso alimentare sicuro storicamente comprovato;
- f) prodotti e ingredienti alimentari sottoposti ad un processo di produzione non generalmente utilizzato, per i quali tale processo comporti nella composizione o nella struttura dei prodotti o degli ingredienti alimentari cambiamenti significativi del valore nutritivo, del loro metabolismo o del tenore di sostanze indesiderabili.

⁸ si pensi alla recente normativa in tema di etichettatura dei prodotti alimentari che rende obbligatoria la segnalazione della possibile presenza nell'alimento, anche accidentalmente, di sostanze allergeniche (as esempio, cereali latte uova, noci etc etc etc ...)

⁹ esempio: i reati di frode in commercio e truffa possono essere commessi da produttori e commercianti di alimenti ma anche da altri operatori economici e non.

¹⁰ esempio: adulterazione di cibi e simili

Trattasi pertanto di materia interdisciplinare che trae le mosse dal diritto dei prodotti agricoli e che interessa la fase della produzione, del trasporto, della trasformazione e della distribuzione dei prodotti destinati all'alimentazione allo scopo di garantire la sicurezza e la protezione dei cosiddetti compratori "deboli": i consumatori.

Oggi il diritto alimentare è indirizzato precipuamente quindi ad assicurare la libera e sicura, attraverso prevenzione e controlli, circolazione degli alimenti e delle bevande non solo all'interno di ogni singolo stato nazionale ma anche dell'Unione Europea¹¹.

Invero gli alimenti in quanto tali sono beni suscettibili di valutazione economica e come tali possibili oggetto di transazione commerciale e pertanto riconducibili al concetto di merce¹² e di conseguenza soggetti alle disposizioni del TFUE sulla libera circolazione delle stessa (articoli 28-44 TFUE) e sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri (articoli 114-118 TFUE).

Sul diritto alimentare in quanto materia che interessa direttamente tutti i cittadini il Legislatore europeo¹³ è intervenuto tanto nella regolamentazione della produzione quanto della trasformazione e della distribuzione degli alimenti, attraverso regolamenti, direttive e decisioni che trovano applicazione in parte diretta in parte indiretta ma sempre vincolante negli stati membri. Per quanto concerne l'ambito extra UE il diritto alimentare è contenuto principalmente negli accordi della WTO (World Trade Organization) il più importante dei quali è, per quanto di nostro interesse, l'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie¹⁴.

Tra le fonti UE spicca per importanza il regolamento numero 178/2002¹⁵ che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per gli alimenti e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

¹¹ Gli autori evidenziano che i medesimi principi di base: sicurezza, prevenzione controllo vigono anche in relazione agli scambi di prodotti alimentari a livello mondiale

¹² Il concetto di merce è stato elaborato dalla Corte di giustizia europea in forza della quale devono considerarsi merci tutti quei prodotti pecuniariamente valutabili e come tali atti a costituire oggetto di negozi commerciali (sentenza 10/12/1968 C- 7/68, COMMISSIONE CONTRO ITALIA).

¹³ con la direttiva 89/397 CEE del consiglio del 14/06/1989 relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari è stata anche formulata una prima definizione di legislazione alimentare da intendersi quale insieme di " disposizioni relative alla protezione della salute, le norme di composizione e quelle relative alla qualità miranti a garantire la protezione degli interessi economici dei consumatori, nonché le disposizioni relative alla loro informazione ed alla lealtà delle transazioni commerciali – considerando numero 6-.

¹⁴ Si evidenzia che le norme contenute nell'accordo SPS (sanitario e fitosanitario) e, più in generale, le norme relative agli accordi della WTO sono inidonee a creare in capo ai singoli cittadini diritti che questi possano invocare direttamente in giudizio;

¹⁵ Detto regolamento è già stato modificato una prima volta a mezzo del regolamento 1642/2003.

il sopramenzionato regolamento¹⁶, le successive modifiche ed integrazioni allo stesso, ha quale scopo quello di garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la filiera alimentare “dai campi alla tavola”, **secondo il principio in base al quale la responsabilità primaria della sicurezza degli alimenti grava sugli stessi operatori del settore alimentare.**

Per gli aspetti connessi alla cosiddetta sicurezza informativa si devono menzionare la **direttiva 2000/13/CE** del parlamento europeo relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità e il regolamento **1924/2006** sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Il diritto alimentare si caratterizza, quindi, non solo per la pluralità delle fonti (nazionali, comunitarie, internazionali) ma anche per la sua trasversalità: invero tale materia è suscettibile di incrociare diverse materie tanto a livello comunitario (ove il diritto alimentare riguarda tanto la disciplina del mercato interno, il commercio internazionale, la politica agricola comune e la tutela della salute e del consumatore) quanto a livello nazionale (ove ad esempio interessa la normativa agricola, la tutela della salute, la regolamentazione del commercio) .

Ad ogni buon conto pur tenendo presente la trasversalità della materia che trattiamo possiamo delimitare i confini del diritto alimentare mediante l’individuazione della definizione giuridicamente rilevante di alimento.

Nel nostro paese non esiste una definizione di alimento dotata di valenza generale. Il legislatore italiano ha adoperato differenti vocaboli per delimitare di volta in volta l’ambito del suo intervento¹⁷

Secondo la dottrina prevalente la pluralità di vocaboli utilizzati dal nostro legislatore dovrebbe essere ricondotta ad un unico concetto di alimento, inteso come “**qualsiasi sostanza utilizzabile dall’uomo per la propria alimentazione**”¹⁸

¹⁶ Altre fonti riguardano il cosiddetto **pacchetto igiene** (regolamento 852, 853 e 854 del 2004 in tema di igiene dei prodotti alimentari, igiene specifica degli alimenti di origine animale, organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano nonché il cosiddetto **pacchetto FIAP** (food improvement agents package regolamento 1331, 1332, 1333, 1334 del 2008) che disciplinano produzione, commercializzazione e utilizzo di additivi, aromi ed enzimi alimentari.

¹⁷ Il codice penale parla di sostanze alimentari e di sostanze destinate all’alimentazione, la legge 283/1962 in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande menziona i termini sostanze destinate alla alimentazione, sostanze alimentari prodotti alimentari e bevande, prodotti. Mentre l’articolo 2 del decreto ministeriale del 21/03/1973 in tema di imballaggi per alimenti afferma che devono considerarsi alimenti “ **tutte le sostanze commestibili, solide o liquide, di origine animale, vegetale o minerale, che possono essere ingerite dall’uomo allo stato naturale, o lavorate, o trasformate, o miscelate compresi i preparati da masticare, come i chewing gum**” ed analoghi.

Tale conclusione sembrerebbe suffragata dall'articolo 2 del regolamento CE 178/2002 e successive modifiche che da una definizione generale e diretta di prodotto alimentare definendo tale " **... qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e le qualsiasi sostanza intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito dall'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti slavi i requisiti delle direttive 80/778/CE e 98/83/CEE¹⁹ ...**" .

Non sono compresi in tale definizione i mangimi, gli animali vivi salvo che non siano preparati, confezionati o serviti per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano, i vegetali prima della raccolta, i medicinali ai sensi delle direttive 65/65/CEE e 93/72/CEE, i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del consiglio, il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio, le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle nazioni unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle nazioni unite sulle sostanze psicotrope del 1971, residui e contaminanti.

Tale definizione è propedeutica allo scopo del regolamento stesso (principalmente di carattere igienico sanitario) dato che ai prodotti individuati in forza della definizione di alimento data dall'articolo 2 si applicano tutti i meccanismi di protezione della salute e dell'interesse del consumatore stabiliti dallo stesso regolamento e dagli atti successivi.

Tale definizione assicura certezza giuridica alla legislazione alimentare europea²⁰.

¹⁸ In tal senso si veda anche cassazione penale 05/06/1998 (Fusello/212040) secondo cui " ... per sostanza alimentare si intende qualsiasi materia solida liquida o gassosa destinata alla alimentazione, cioè al nutrimento corporale. perciò senza violare il principio di all'articolo 1 del codice penale e senza ricorrere ad alcuna interpretazione estensiva o analogica, deve affermarsi che il reato di cui all'articolo 516 cp (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) ha per oggetto materiale non solo le sostanze alimentari ma anche quelle liquide come le bevande.

¹⁹ entrambe in tema di requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano

²⁰ Attesa l'ampiezza della definizione di alimento possiamo ipotizzare che un prodotto possa ricadere contemporaneamente nella categoria degli alimenti ovvero in quella dei medicinali. in tal caso si applicano unicamente le disposizioni UE concernenti medicinali. La qualificazione di un prodotto come alimentare ovvero come medicinale è effettuata dalle autorità nazionali, che dovranno tenere in considerazione la composizione, le proprietà farmacologiche quali possono essere stabilite allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, le modalità d'uso l'ampiezza della sua diffusione, la conoscenza del prodotto da parte dei consumatori e i rischi che possono eventualmente derivare dalla sua utilizzazione. E' evidente che la diversa qualificazione che ne dia il singolo Stato influenza la circolazione del bene atteso che se un determinato prodotto, inteso quale merce, viene qualificato come medicinale per la circolazione dello stesso sarà necessaria l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) non necessaria per gli alimenti. Uno Stato può

L'ampiezza di tale definizione di alimento trova giustificazione nella necessità di monitorare tutte le fasi della filiera alimentare dai campi alla tavola e trova altresì riflesso nella definizione data dall'articolo 3 numero 1 del regolamento 178/2002 di legislazione alimentare che comprende le leggi i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella comunità sia a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi destinati alla produzione alimentare o ad essere somministrati.

SUGLI OGM

In ragione della tutela attuata attraverso il monitoraggio di tutte le fasi della filiera alimentare nel corso degli anni si è sviluppata la questione relativa agli OGM.

E' notorio che l'utilizzo di OGM – intendendosi come tali quegli organismi il cui patrimonio genetico viene modificato da interventi di ingegneria genetica attraverso i quali si aggiungono, eliminano o modificano elementi genici - è stato sempre visto con particolare disvalore dal governo italiano e dalle regioni (cui precipuamente spetta di legiferare in materia di agricoltura), che hanno sempre contrastato –anche per venire incontro al prevalente orientamento dell'opinione pubblica- la commercializzazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

Tale atteggiamento, però, si scontra con l'orientamento seguito in materia dall'Unione Europea.

Ed infatti già con la direttiva 90/220/CEE il Consiglio delle Comunità Europee prevedeva la possibilità di immettere sul mercato prodotti contenenti OGM, purché questi –onde evitare effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente- fossero sottoposti ad idonee verifiche e soggetti ad un'autorizzazione da rilasciarsi da parte delle Autorità competenti appositamente designate da ogni singolo Stato Membro previo espletamento di una complessa procedura che contemplava tra i suoi elementi imprescindibili la notifica da parte del produttore di una serie di informazioni tecniche idonee a consentire la valutazione del prodotto stesso.

legittimante impedire la circolazione di un prodotto che qualifica come medicinale importato da altro Stato UE che lo qualifica diversamente quale prodotto alimentare, purché tale prodotto/merce presenti le caratteristiche del medicinale (si veda Corte di giustizia sentenza 29/04/2004, causa C-387/99, commissione contro Germania.

Nel 2001 è stata poi adottata da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio una nuova direttiva, la 2001/18/CE, la quale (denominata “sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati”) abroga la Direttiva 90/220/CEE, facendo tuttavia salve le autorizzazioni concesse sulla base di essa.

La Direttiva 2001/18 agli artt. 18, 19 e 20, ribadiva la necessità di “... *stabilire procedure e criteri armonizzanti per la valutazione, caso per caso, dei rischi potenziali derivanti dall’emissione deliberata di OGM nell’ambiente...* ” e, a tal fine, confermava l’obbligo di compiere, prima di ogni immissione, “... *una valutazione, caso per caso, del rischio ambientale*” la quale tenesse conto dei “*potenziali effetti cumulativi a lungo termine risultanti dall’interazione con altri OGM e con l’ambiente...*”; tale valutazione implicava l’adozione da parte degli Stati membri di una “... *metodologia comune per effettuare la valutazione del rischio ambientale in base a pareri scientifici indipendenti ...*”, nonché che siano stabiliti “... *obiettivi comuni allo scopo di procedere al monitoraggio degli OGM dopo la loro emissione deliberata o la loro immissione in commercio come tali o contenuti in prodotti ...*”.

Anche in questa direttiva, quindi -con ciò evidenziandosi la preoccupazione del legislatore comunitario di evitare che l’immissione sul mercato o l’emissione nell’ambiente degli OGM possa causare un danno all’uomo o all’ambiente- è stata prevista una complessa procedura di carattere autorizzativo, che comporta la valutazione da parte di un’Autorità competente delle informazioni ad essa trasmesse dal soggetto interessato; informazioni di cui deve essere trasmessa una sintesi alla Commissione ed agli Stati Membri.

L’esito positivo di tale procedura di valutazione consente quindi al produttore di ottenere una autorizzazione alla commercializzazione, mai superiore ai 10 anni; per ottenere il rinnovo di tale autorizzazione, l’interessato prima della scadenza sarà tenuto a presentare una richiesta di rinnovo all’Autorità dello Stato competente presso cui era stata depositata la domanda originaria, unitamente ad una relazione sui risultati del monitoraggio dell’interazione del prodotto contenente OGM sull’ambiente.

A tutela dei consumatori, la Direttiva 2001/18/CE contempla poi una rigorosa disciplina circa l’etichettatura dei prodotti contenenti OGM che, per quanto riguarda lo Stato italiano, si era già esplicita (per effetto di una norma inserita nella legge comunitaria 1995/97 all’art. 45, comma 3) con l’obbligo di evidenziare con l’indicazione di origine GM.

Infine, in materia è intervenuto il **Regolamento CE n. 1829/2003** (le cui norme attuative sono contenute nel Regolamento CE n. 641/2004), relativo agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati, che disciplina alimenti e mangimi prodotti “da” un OGM, sottraendo quindi all’applicazione delle relative norme in materia di autorizzazione e di etichettatura “... i prodotti ottenuti da animali nutriti con mangimi geneticamente modificati o trattati con medicinali geneticamente modificati ...” (considerando 16 Regolamento CE 1829/2003).

In questo caso il legislatore europeo, all’art. 1, ha espressamente precisato che obiettivo del regolamento è quello di “... fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell’ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e mangimi geneticamente modificati ...”, garantendo nel contempo l’efficace funzionamento del mercato interno; nonché di “... istituire procedure comunitarie per l’autorizzazione e vigilanza degli alimenti e mangimi geneticamente modificati” e di “stabilire norme per l’etichettatura degli alimenti e mangimi geneticamente modificati ...”.

Gli artt. 3 e 4 specificano poi, rispettivamente, a quali alimenti si applicano le successive norme in materia di autorizzazione e vigilanza ²¹ e quali devono essere i requisiti di tali alimenti (soprattutto in senso negativo) per ottenere tale autorizzazione –di durata decennale e rinnovabile per eguali periodi- la cui procedura è poi disciplinata dai successivi articoli.

L’art. 28 prescrive infine che sia istituito e tenuto dalla Commissione un Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, accessibile al pubblico; ciò a ribadire la precipua finalità di tutela dei consumatori espressa dalla normativa.

All’interno del contesto normativo europeo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea in data 6 settembre 2012 ha depositato la sentenza C-36/11²².

Tale recentissima pronuncia di cui si vuole qui trattare costituisce un precedente di portata storica nel nostro ordinamento.

Infatti, fino a tale decisione, nel nostro Paese era inibita la messa in coltura di sementi geneticamente modificate, anche se autorizzate ai sensi del Regolamento sopracitato ed

²¹ Art. 3, comma 1, Reg. 1829/2003: “la presente sezione si applica: a) agli OGM destinati all’alimentazione umana; b) agli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM; c) agli alimenti che sono prodotti a partire da o che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM”

²² **PIONEER Hi BRED ITALIA srl** contro **Ministero politiche agricole alimentari e forestali**.

iscritte nel “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole” di cui alla Direttiva 2002/53/CE; ciò sul presupposto che, come previsto dalla circolare del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 31 marzo 2006 per concedere la relativa autorizzazione si sarebbe dovuta attendere l’adozione da parte delle regioni delle norme idonee a garantire la coesistenza tra culture convenzionali, biologiche e transgeniche.

La sentenza qui in esame è intervenuta nel contenzioso introdotto dalla società Pioneer Hi Bred Italia s.r.l., società produttrice e distributrice a livello mondiale di sementi sia convenzionali che geneticamente modificate, a seguito del rigetto da parte del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali della sua richiesta –presentata in data 18 ottobre 2006- di autorizzazione alla messa in coltura della varietà di granturco geneticamente modificato (Zea mais L. Linea Mon 810), ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 212/2001.

Deve premettersi che l’iscrizione nel catalogo comune di 17 varietà derivate dal Mais MON 10 era stata approvata dalla Commissione in data 8 settembre 2004.²³

Ebbene, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con nota n. 3734 del 12 maggio 2008 comunica alla Pioneer di non poter procedere all’istruttoria della sua richiesta di autorizzazione alla messa in coltura di ibridi di mais geneticamente modificati, sebbene iscritti nel catalogo comune, per le anzidette ragioni.

Della questione –contestando Pioneer s.r.l. la necessità di un’autorizzazione nazionale per la coltivazione di prodotti quali gli OGM iscritti nel catalogo comune- veniva quindi investito il Consiglio di Stato, il quale rimetteva la questione alla Corte di Giustizia; questa, con sentenza in data 6 settembre 2012, si pronunciava affermando che, l’art. 26 bis della direttiva 2001/18 non consente agli Stati membri di vietare in via generale la coltivazione di OGM autorizzati ai sensi della normativa dell’Unione ed iscritti nel catalogo comune, in quanto tale comportamento impedirebbe la libera circolazione di prodotti autorizzati a livello comunitario e, quindi, per i quali sono garantite –poiché accertate e verificate nel corso delle procedure di autorizzazione e di iscrizione- le necessità di tutela della salute e dell’ambiente.

²³ La commercializzazione della linea di mais MON 810 era stata autorizzata dalla Commissione, su richiesta della Monsanto Europe SA con decisione 98/294/CE del 22 aprile 1998 a norma della direttiva 90/220; successivamente, in data 11 luglio 2004, Monsanto Europe SA aveva notificato alla Commissione ai sensi del regolamento 1829/2003 le varietà di mais MON 810 quali “prodotti esistenti”

Dunque, per la Corte, allo stato attuale lo Stato membro non è libero di subordinare a un'autorizzazione nazionale la coltivazione di OGM iscritti nel catalogo comune né può opporsi alla messa in coltura nel suo territorio di tali organismi nelle more dell'adozione di misure di coesistenza dirette ad evitare la presenza accidentale di organismi geneticamente modificati in altre colture, in quanto ciò potrebbe costituire un mezzo per aggirare le procedure previste dalle norme dell'Unione.

L'ETICHETTATURA DELL'OLIO D'OLIVA: LE NOVITA' INTRODOTTE DAL "DECRETO SVILUPPO"

La materia della commercializzazione ed etichettatura dell'olio di oliva vergine ed extravergine è soggetta alle norme del regolamento CE 182/2009, entrato in vigore il 1° luglio 2009, riguardante l'indicazione dell'origine e delle caratteristiche organolettiche.

Con tale regolamento –che modifica il precedente Regolamento CE 1019/2002, è diventata obbligatoria l'indicazione dell'origine dell'olio extravergine di oliva e per l'olio di oliva vergine, indicazione che deve figurare sull'imballaggio e/o sull'etichetta del prodotto.

A tale obbligo non soggiacciono gli oli di oliva DOP ed IGP, in quanto regolati da un'apposita normativa.²⁴

Le modifiche introdotte dalla nuova normativa concernono le seguenti fattispecie:

- 1. olio prodotto nello stesso Stato membro di raccolta delle olive:** in questo caso l'origine del prodotto può essere indicata con diciture quali *"Prodotto in..."*, *"Ottenuto in..."*, oppure quali *"100% prodotto in ..."*; il nome dello Stato membro può essere sostituito da un riferimento alla Comunità;
- 2. olio prodotto in uno Stato membro con olive provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi:** in questo caso l'etichetta deve contenere l'indicazione dell'origine con la seguente dicitura: *"olio extravergine di oliva (ovvero olio vergine di oliva) ottenuto in...da olive raccolte in..."*; se gli Stati membri (o i paesi terzi) in cui la raccolta delle olive è avvenuta sono più di uno, essi saranno elencati secondo un ordine decrescente. Anche in questo caso l'indicazione dello Stato membro può essere sostituita con il riferimento alla Comunità;

²⁴ Regolamento CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

3. **miscele di oli comunitari e non comunitari:** nel caso di miscele di oli di oliva originari, di più di uno Stato membro o paese terzo, l'etichetta deve contenere una delle seguenti diciture, a seconda dei casi: a) *“miscela di oli di oliva comunitari”* oppure un riferimento alla Comunità; b) *“miscela di oli di oliva non comunitari”* oppure un riferimento all'origine non comunitaria; c) *“miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari”* oppure un riferimento all'origine comunitaria e non comunitaria; ovvero una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Il Regolamento 182/2009 precisa poi che solo sulle etichette degli oli extra vergini di oliva e gli oli di oliva vergini possano essere indicate le caratteristiche organolettiche relative al gusto ed all'odore quali, ad esempio, *“intenso” “medio” “leggero”* oppure *“fruttato” “verde”* etc..

Il decreto Legge 22 giugno 2012 , n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (c.d. “Decreto Sviluppo”) ha apportato importanti novità a tutela del prodotto italiano e del consumatore , introducendo norme che consentono di riconoscere gli oli extravergine di origine estera venduti come italiani o gli oli che, pur essendo venduti come “extravergine” sono in realtà stati illecitamente sottoposti a processi di raffinazione e deodorazione.

L'art. 43, comma 1 bis, del decreto sviluppo impone infatti che gli oli extravergini etichettati con la dicitura “Italia” o “Italiano”, o che comunque evocano un'origine italiana, non possano contenere metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi²⁵ in misura superiore a 30 mg/Kg; il superamento di tale limite non comporta una sanzione diretta a carico del trasgressore ma bensì *“l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle Autorità nazionali competenti per i controlli operanti ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004”*.

Deve, peraltro, al riguardo riferire che il Consiglio Regionale della Puglia ha fatto presente, a tutela del proprio prodotto, che gli oli extra vergini prodotti nel sud della provincia di Bari, nelle zone della provincia di Brindisi e nel Salento, benché ottenuti da ulivi

²⁵ Si tratta di composti di neoformazione che si trovano nell'olio di oliva a causa della combinazione tra gli acidi grassi liberi e l'alcol metilico; l'Unione europea ha introdotto, nel 2011, il limite di 75 mg/kg di questi composti per poter classificare un olio come extravergine; L'Unione europea ha introdotto, nel 2011, il limite di 75 mg/kg di questi composti per poter classificare un olio come extravergine;

effettivamente presenti sul territorio nazionale e spesso in zone caratterizzate da vaste distese di ulivi secolari, presentano, appena prodotti, valori alchil esteri alti, e che tale valore tende naturalmente a crescere nelle settimane successive alla produzione; questi produttori non potrebbero quindi inserire in etichetta la provenienza italiana. Si è inoltre obiettato che non è stato ancora possibile valutare con certezza la stabilità di questo parametro degli alchil esteri ovvero la sua attitudine a subire variazioni nel tempo, in quanto che oli extra vergini di oliva, che al momento della produzione presentavano valori di alchil esteri intorno ai 20 mg/kg, a distanza di nove - dieci mesi, sottoposti a nuove analisi, hanno evidenziato valori intorno a 45/50 mg/kg.

L'art. 43, comma 1 ter istituisce invece un comitato di assaggio cui affida l'incarico di verificare le caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini; ai sensi di tale norma, le caratteristiche degli oli si considerano conformi alla categoria dichiarata qualora lo stesso comitato ne confermi la classificazione²⁶.

²⁶ **Art. 43 Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy:** 1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto il seguente: «49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 dicembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-bis.». 1-bis. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura "Italia" o "italiano", o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/kg. Il superamento dei valori, salve le disposizioni penali vigenti, comporta l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle Autorità nazionali competenti per i controlli operanti ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.1-ter. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni, la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini è compiuta da un comitato di assaggio riconosciuto e tali caratteristiche si considerano conformi alla categoria dichiarata qualora lo stesso comitato ne confermi la classificazione. La verifica è effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2012, e iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. Essa è obbligatoriamente disposta e valutata a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali nell'ambito dei quali debba essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche del prodotto alla categoria di oli di oliva dichiarati. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di accertamento delle caratteristiche degli oli di oliva vergini ai fini della validità delle prove organolettiche. 1-quater. All'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale». 1-quinquies. All'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole: «la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero» sono inserite le seguenti: «e la tutela del "Made in Italy"».

Questa norma in realtà non introduce elementi di particolare novità, in quanto il Regolamento CE 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva aveva già previsto, all'art. 2, comma l'istituzione di un comitato di assaggio cui è affidato il compito di valutare le caratteristiche organolettiche dell'olio qualora ad un primo esame (effettuato da un analista) queste si discostino dalle caratteristiche organolettiche diverse da quelle risultanti dalla denominazione del prodotto.

L'aver rimarcato l'esistenza ed i poteri di questo comitato di assaggio assume quindi il significato di voler rimarcare l'interesse dello Stato italiano per l'interesse dei consumatori e la tutela del "made in Italy".

VINI DI QUALITA' E DENOMINAZIONE DI ORIGINE

L'attuale normativa vigente in materia di denominazione di origine dei vini di qualità – introdotta con il Regolamento 479/2008 del 29 aprile 2008²⁷ – ha profondamente innovato il sistema precedentemente in uso²⁸, abbandonando la formulazione fino a quel momento adoperata e conosciuta dal consumatore per introdurne una nuova la quale fa tuttavia riferimento alle diciture DOP ed IGP fino ad oggi riservate ai prodotti diversi dai vini e dalle vivande spiritose²⁹; tale nuovo regime è esplicitamente finalizzato alla maggior tutela del consumatore, espressamente richiamata dall'art. 33.

L'Unione Europea, al 27° considerando del predetto regolamento, ha infatti affermato che *"... Il concetto di vino di qualità nella Comunità si fonda tra l'altro sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica del vino. I consumatori possono individuare tali vini grazie alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette, benché l'attuale sistema non sia completamente a punto sotto questo profilo. Per permettere l'istituzione di un quadro trasparente e più completo che*

²⁷ regolamento (CE) n. 479/2008 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, poi modificato in data 6 giugno 2008

²⁸ La previgente disciplina relativa alla disciplina del Vino di Qualità Prodotto in Regione Determinata (regolamento 1493/99 poi recepito dallo Stato italiano con Legge 164/1992 prevedeva la classificazione del vino in:

- a. vino da tavola, senza indicazione di vitigno e di annata
- b. vino da tavola con indicazione geografica tipica (IGT) con la possibilità di indicare il vitigno previsto dal disciplinare di produzione e l'annata di produzione;
- c. vini di qualità prodotti in regione determinate: vini a denominazione d'origine controllata (DOC) e vini a denominazione d'origine controllata e garantita (DOCG)

²⁹ regolamento CE N. 510/2006 del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

corrobori l'indicazione di qualità di tali prodotti, si dovrebbe prevedere un regime che permetta di esaminare le domande di denominazione di origine o indicazione geografica in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa trasversale della qualità applicata dalla Comunità ai prodotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande spiritose nel regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari i...".

Attualmente, secondo la nuova normativa, il vino prodotto in Unione Europea è così classificato:

- Vino senza denominazione d'origine: vino; vino con indicazione di vitigno e annata
- Vino con denominazione d'origine: vino DOP e vino IGP.

L'indicazione della classificazione prevista dalla normativa precedente (IGT, DOC, DOCG) è permessa nell'etichettatura dei prodotti IGP e DOP.

Ai sensi dell'art. 34 del regolamento, si definisce "**denominazione d'origine**" (art. 34), il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto vitivinicolo, conforme ai seguenti requisiti:

- la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente al particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani;
- le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
- la sua produzione avviene in detta zona geografica;
- è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*

e si definisce "**indicazione geografica**", l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese, che serve a designare un prodotto vitivinicolo conforme ai seguenti requisiti:

- possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;
- le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica;
- la sua produzione avviene in detta zona geografica;

- è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

Taluni **nomi usati tradizionalmente** costituiscono una denominazione di origine se:

- designano un vino;
- si riferiscono a un nome geografico;
- soddisfano i requisiti relativi alle denominazioni;
- sono sottoposti alla procedura prevista per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all'indicazione geografica.

Per "**menzione tradizionale**" si intende l'espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai prodotti vitivinicoli, per indicare:

- che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal diritto comunitario o nazionale;
- il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

Le menzioni tradizionali sono riconosciute, definite e protette dalla Commissione.

Tutte le denominazioni registrate ai sensi del regolamento 1234/2007 presuppongono, a garanzia del consumatore, un sistema di controllo e certificazione. L'applicazione di tale adempimento comporta che ogni denominazione sia soggetta al controllo di un solo organismo, autorizzato dal Ministero. Gli organismi che vengono incaricati di questi controlli devono garantire la terzietà, la competenza e la solidità aziendale. Al momento dell'autorizzazione, si approva il piano dei controlli.

L'ART. 62 DELLA LEGGE 24.03.2012 N. 27

L'Art. 62 della Legge n. 27/2012 che ha convertito il decreto-legge del 24.01.2012 n. 1 recante disposizioni urgenti in materia di concorrenza, sviluppo delle infrastrutture e competitività, ha per titolo la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

Detta disciplina si applica ai contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, **ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale**. Questi

contratti devono essere stipulati **obbligatoriamente in forma scritta** e devono indicare, a pena di nullità, la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti, inoltre, devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. **La nullità del contratto può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.**

Nelle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, ivi compresi i contratti di cui sopra, è vietato:

- a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
- b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
- c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
- d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
- e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

Il pagamento dei corrispettivi per i contratti avente ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari deve essere effettuato, per le merci deteriorabili, entro 30 giorni e per tutte le altre merci entro il termine di 60 giorni. Vengono, quindi, abrogati i commi 3 e 4 dell'art. 4 del Decreto legislativo n. 231/2002 di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.

L'art. 62 in oggetto determina, infine, le sanzioni amministrative pecuniarie per il caso di violazione delle disposizioni di cui sopra, salvo il caso in cui la violazione non costituisca reato. Il soggetto incaricato di vigilare sulla applicazione delle disposizioni *de quibus* è l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.

Le modalità applicative delle disposizioni di cui all'art. 62 della Legge 27/2012 sono state, quindi, emanate con un successivo decreto interministeriale.

Per prima cosa detto decreto interministeriale specifica che **non costituiscono cessioni** ai sensi dell'art. 62:

a. i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori, alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, **se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse;**

b. i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, **se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse;**

c. **i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici** di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Non rientrano, infine, nell'ambito di applicazione dell'art. 62 neppure le cessioni di prodotti agricoli e alimentari **istantanee**, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito.

Il decreto interministeriale passa, quindi, ad elencare una serie di definizioni; in particolare lo stesso definisce i **prodotti agricoli** come i prodotti dell'allegato I di cui all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mentre i **prodotti alimentari** sono definiti come i prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002; la **cessione dei prodotti agricoli e alimentari** consiste nel trasferimento della proprietà di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il pagamento di un prezzo, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana; interessante, infine, di particolare interesse appare la definizione di **consumatore finale**, vale a dire la persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Il decreto interministeriale, all'art. 3, comma 2, specifica che per **"forma scritta"** si deve intendere qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la

volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari.

Gli elementi essenziali, in forma scritta, dei suddetti contratti di cessione possono essere contenuti sia nei contratti o accordi quadro, sia negli accordi interprofessionali, così come nei documenti di seguito elencati, a condizione che questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi:

- a) contratti di cessione dei prodotti;
- b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura;
- c) ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.

Gli elementi essenziali, in forma scritta, possono, infine, anche essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti.

Di particolare interesse appare l'art. 4 del decreto interministeriale in esame concernente le ***"pratiche commerciali sleali"***.

Nell'ambito delle cessioni di prodotti agricoli e alimentari, rientrano, innanzitutto, nella definizione di *"condotta commerciale sleale"*, anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell'ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (*High level Forum for a better functioning of the food supply chain*), approvate in data 29 novembre 2011 (Allegato A al decreto interministeriale).

Le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 2, Legge 27/2012, vietano, poi, qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che:

- a) prevedano a carico di una parte l'inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
- b) escludano l'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti;

c) determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli.

Configura, infine, una pratica commerciale sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese.

Di particolare interesse **in materia di prova della illiceità della pratica commerciale** è quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale in esame. L'illiceità di una pratica commerciale, infatti, non può essere esclusa per il solo fatto che un contraente non possa provare che l'altra parte contraente abusi del proprio potere di mercato o negoziale al fine di ottenere un vantaggio economico non giustificato e ingiustificatamente gravoso, risultando una riscontrata diffusione della pratica uno degli elementi di prova della sussistenza della fattispecie.

Da rilevare ancora la disposizione di cui all'articolo 62, comma 3, Legge 27/2012, che prevede il pagamento di "**interessi**" a decorrere automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
- b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore.

L'acquirente ha diritto di chiedere la sospensione dei termini di pagamento qualora il fornitore non adempia agli obblighi contrattuali o di legge.

Per quanto concerne il calcolo degli interessi ed il relativo tasso si rimanda all'art. 6 del decreto interministeriale.

Da ultimo, il decreto interministeriale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, si applicherà a tutti i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari sottoscritti successivamente al 24.10.2012.

L'art. 8, comma 2, detta, infine, la disciplina transitoria per **i contratti già in essere al 24.10.2012, i quali dovranno essere adeguati entro la data del 31.12.2012;** per i contratti

stipulati in presenza **di norme comunitarie** da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012, **essi devono essere adeguati per la campagna agricola successiva.**

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 62 si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa.

Avv. Antonella Carbone

Avv. Gennaro Colangelo

Avv. Paolo Montanari